

127.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	5078	<b>Interpellanza all'ordine del giorno</b> .....	5035
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documento)	5077	<b>Ministro di grazia e giustizia</b> (Trasmissione di documento).....	5077
<b>Disegno di legge di conversione n. 2725:</b>		<b>Missioni valevoli nella seduta pomeridiana del 14 gennaio 1997</b> .....	5075
(Articolo unico) .....	5041	<b>Parlamento europeo</b> (Trasmissione di risoluzioni).....	5077
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	5041		
(Articoli del relativo decreto-legge).....	5042		
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	5043		
(Ordini del giorno) .....	5070	<b>Proposte di legge</b> (Assegnazione a Commissioni in sede referente).....	5075

**PAGINA BIANCA**

***INTERPELLANZA***

---

**PAGINA BIANCA**

**Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil di Catania hanno sollecitato i parlamentari della zona all'inserimento della provincia di Catania tra le aree nelle quali sperimentare metodologie, procedure e forme di intervento straordinarie;

le notizie di stampa confermerebbero le scelte per le città di Bari, Napoli, Cagliari, Crotone e Gioia Tauro, ma non anche per Catania;

la scelta dell'area del catanese è stata preannunciata dal Ministro del lavoro Treu nel corso di una visita a Catania,

anche per assecondare rivendicazioni sindacali ribadite nel corso della festa del 1º maggio 1996;

in provincia di Catania i trentacinque morti ammazzati dal 1º gennaio 1996 al 30 giugno 1996 non hanno affatto assicurato alcuna svolta e normalizzazione, se si raffronta il dato con quello del primo semestre del 1995, nel corso del quale i morti ammazzati furono trentasei —;

se l'area del catanese sia stata adeguatamente considerata anche per scelta strategica contro il crimine organizzato;

se l'area medesima sarà inserita nel novero delle aree sperimentali.

(2-00152)

« Garra ».

(1º agosto 1996).

**PAGINA BIANCA**

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE  
1996, N. 583, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATE-  
RIA SANITARIA (2725)*

**PAGINA BIANCA**

## ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonché dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione è rimasta in vigore.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268.

5. Restano validi gli atti di provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1° dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio

1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177, e 3 giugno 1996, n. 298.

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1° dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299.

7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1° febbraio 1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303.

8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre 1996, n. 478.

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

« 1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo.

1-bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanità, sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.

1-ter. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-bis il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e delle leggi e degli atti aventi valore di legge ivi richiamati.

1-quater. Dall'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-bis sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa copertura finanziaria.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis sono abrogati l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'articolo 15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 16 e 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dai medesimi regolamenti.

1-sexies. Gli esami di idoneità nazionale all'esercizio della funzione di direzione già banditi e non ancora espletati

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono revocati ».

*L'articolo 4 è soppresso.*

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Emoderivati salvavita)*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore alla data del 15 novembre 1996 avviene a partire dal 1° dicembre 1996.

### ARTICOLO 2.

*(Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria).*

1. Coloro che, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di ospedale, di presidio ospedaliero, di azienda ospedaliera, di azienda USL o di dirigente medico di presidio ospedaliero alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono conservare l'incarico medesimo fino al 31 dicembre 1997.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è sostituito dal seguente:

« 2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997. ».

## ARTICOLO 3.

*(Finanziamenti per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base).*

1. Al finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale relativi al biennio 1996-1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi. Sono corrispondentemente ridotti i programmi riferiti agli interventi di abbattimento, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi, limitatamente agli anni 1998 e successivi. A carico del medesimo Fondo sanitario nazionale di parte corrente, limitatamente all'anno 1996, è vincolata la somma di lire 40 miliardi per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

## ARTICOLO 4.

*(Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro).*

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1996 i contratti a tempo determinato relativi al personale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1991.

## ARTICOLO 5.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 1.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:*

## ART. 1-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La ripetibilità delle vendita dei medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiori all'unità esclude la reperibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presen-

tazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulla ricetta il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila ».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale ».

3. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire trenta milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il

secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

#### ART. 1-ter.

*(Modificazioni ai regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, e 30 settembre 1938, n. 1706).*

1. All'articolo 123, comma primo, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: « sia conservata copia di tutte le ricette e » sono soppresse.

2. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: « I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite » sono sostituite dalle seguenti: « I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili ».

#### ART. 1-quater.

*(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178).*

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente: « 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità, di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilione cinquecentomila ».

2. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 è sostituito dal seguente:

« 4. Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1 ».

3. All'articolo 23, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: « o che detenga per vendere » sono soppresse.

**1. 01.**

Lucchese, Nocera.

ART. 2.

*Sostituire i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies con i seguenti:*

1. Coloro che, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o incarichi attribuiti al secondo livello dirigenziale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono conservare l'incarico medesimo fino al 31 dicembre 1997.

1-bis. All'articolo 17, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 sono soppresi.

1-ter. All'articolo 15, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni le parole da « a coloro » sino alla fine del periodo sono soppresse; conseguentemente, al terzo periodo le parole: « l'attribuzione dell'incarico viene effettuata » sono soppresse.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, fisici, chimici e psicologi, sono:

a) iscrizione all'albo professionale.

b) anzianità di servizio di almeno sette anni nella disciplina corrispondente e possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente o in disciplina

equipollente oppure dieci anni di anzianità, di cui sette nella disciplina corrispondente.

1-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria di azienda USL e azienda ospedaliera sono i seguenti:

a) iscrizione all'albo dei medici chirurghi,

b) cinque anni di direzione tecnico-sanitaria di servizi ospedalieri in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private ovvero cinque anni di servizio nella qualifica di secondo livello dirigenziale in qualsiasi disciplina.

**2. 21.**

Cè, Calderoli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2. 3.

*Dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:*

1-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, fisici, chimici e psicologi, sono i seguenti:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) anzianità di servizio di almeno sette anni nella disciplina corrispondente e possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente o in disciplina equipollente, oppure dieci anni di anzianità, di cui sette nella disciplina corrispondente.

1-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria di azienda USL e azienda ospedaliera sono i seguenti:

a) iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

*b)* cinque anni di direzione tecnico-sanitaria di servizi ospedalieri in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, ovvero cinque anni di servizio nella qualifica di secondo livello dirigenziale in qualsiasi disciplina.

**0. 2. 3. 1.**

Cè.

*Sostituire i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies con i seguenti:*

1. Coloro che, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o incarichi attribuiti al secondo livello dirigenziale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono conservare l'incarico medesimo fino al 31 dicembre 1997.

1-bis. All'articolo 17, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 sono soppressi.

1-ter. All'articolo 15, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni sopprimere le parole da « a coloro » sino alla fine del periodo; conseguentemente, al terzo periodo sopprimere le parole: « l'attribuzione dell'incarico viene effettuata ».

**2. 3.**

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-bis, l'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data

30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982. L'incarico di cui sopra cessa alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**2. 4.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Coloro che, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di Direttore sanitario di ospedale, di presidio ospedaliero, di Azienda ospedaliera, di Azienda USL, di Distretto sanitario, di Dirigente medico di presidio ospedaliero o dei servizi dei Dipartimenti di prevenzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono conservare l'incarico medesimo fino al 31 dicembre 1997.

**2. 5.**

Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Cesaro.

*Al comma 1, sostituire le parole da: di direttore sanitario sino alla fine del comma con le seguenti: o abbiano ricoperto l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare o avere conferito l'incarico medesimo.*

**2. 16.**

Mangiacavallo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quinto periodo è sostituito dal seguente:

« Il direttore sanitario è un medico in possesso di *curriculum* comprovante esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione dei servizi sanitari, che abbia svolto per almeno 5 anni, nella posizione funzionale apicale o di secondo livello dirigenziale, una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in strutture o enti sanitari pubblici o privati di media o grandi dimensioni ».

**2. 7.**

Filocamo, Massidda, Burani  
Procaccini, Colombini, Del  
Barone, Divella, Guidi, Sta-  
gno D'Alcontres.

*Al comma 1-bis dopo le parole:* previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

**2. 1.**

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

1-ter. 01. I regolamenti di cui al comma 1-bis devono in ogni caso prevedere che i sanitari in possesso dei requisiti occorrenti per l'accesso agli esami di idoneità, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto le funzioni di direttore sanitario di ospedale o di dirigente medico di presidio ospedaliero o di direttore sanitario di azienda ospedaliera o di azienda USL hanno titolo a ricoprire dette posizioni funzionali.

**2. 2.**

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Colombini, Del  
Barone, Divella, Filocamo,  
Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

1-ter.01. Gli incarichi di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potranno sempre essere conferiti ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

**2. 9.**

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

1-ter.01. I requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria di aziende USL e ospedaliera non sono necessari per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, le funzioni di direttore sanitario di azienda USL o ospedaliera e di coordinatore sanitario di USL, entro la data di entrata in vigore della presente legge.

**2. 10.**

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Colombini, Del  
Barone, Divella, Filocamo,  
Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

1-ter.01. I requisiti inderogabili per l'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatrici, biologi, fisici, chimici e psicologi, sono i seguenti:

a) iscrizione all'Albo;

b) anzianità di servizio di sette anni nella disciplina corrispondente e possesso

della specializzazione nella disciplina corrispondente o in disciplina equipollente, oppure dieci anni di anzianità, di cui sette nella disciplina corrispondente.

1-octies. I requisiti per l'acceso alla direzione sanitaria di azienda USL e azienda ospedaliera sono i seguenti:

a) iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

b) cinque anni di direzione tecnico-sanitaria di servizi ospedalieri in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, ovvero cinque anni di servizio nella qualifica di secondo livello dirigenziale in qualsiasi disciplina.

**2. 11.**

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Colombini, Del  
Barone, Divella, Filocamo,  
Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

1-ter. 01. Ai fini dell'accesso sia al primo che al secondo livello della dirigenza medica, tutti gli orientamenti delle scuole di specializzazione in igiene e medicina preventiva sono equiparati.

**2. 12.**

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Colombini, Del  
Barone, Divella, Filocamo,  
Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 1-quinquies, dopo le parole: comma 3, secondo periodo aggiungere le seguenti: , articolo 3, comma 7, quarto periodo, limitatamente alle parole « in possesso della idoneità nazionale di cui all'articolo 17.*

**2. 18.**

Filocamo, Massidda, Divella, Del  
Barone, Baiamonte.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1-quinquies, dopo le parole: comma 3, secondo periodo aggiungere le seguenti: , articolo 3, comma 7, quarto periodo, limitatamente alle parole « in possesso della idoneità nazionale di cui all'articolo 17 ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente periodo: Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera possono essere conferiti ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante esperienze professionali nel campo della programmazione e di direzione dei servizi sanitari.*

**2. 17.**

Filocamo, Massidda, Del Barone, Divella, Stagno d'Alcontres.

*Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:*

1-septies. Restano valide le idoneità conseguite in periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nelle discipline di « igiene, epidemiologia e sanità pubblica », « organizzazione dei servizi sanitari di base » nonché « igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri » ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda USL; inoltre resta valida l'idoneità conseguita in « igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri » ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera o di dirigente medico di presidio ospedaliero.

**2. 8.**

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Colombini, Del  
Barone, Divella, Filocamo,  
Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:*

1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonché ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un'anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, può inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari.

## 2. 15.

La Commissione.

*Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:*

1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonché ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in

mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un'anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, può inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso, dal decreto del Ministero della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

## 2. 15 (Nuova formulazione).

La Commissione.

*Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:*

1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di agenzia USL o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacante fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un'anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi

previsti dal presente comma, può inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari.

**2. 13.**

Signorino.

*Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:*

*1-septies.* L'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« ART. 17 — 1. Gli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione sono soppressi ».

**2. 14 (ex 3. 1).**

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Colombini, Del  
Barone, Divella, Filocamo,  
Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:*

*1-septies.* All'articolo 2, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « le province autonome di Trento e Bolzano possono organizzare servizi di guardia con proprie norme » sono sostituite dalle seguenti: « le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie norme organizzare un servizio di guardia medica inteso come servizio alternativo e integrativo di quello previsto a livello nazionale mediante selezione regionale »;

b) dopo le parole: « purchè finalizzati ad un risparmio di risorse » sono aggiunte le seguenti: « anche in deroga all'incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 per le sperimentazioni gestionali nel campo della emergenza ».

**2. 19.**

Caveri.

*Dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:*

*1-septies* In considerazione dell'auto-finanziamento del Servizio sanitario nazionale, introdotto dall'articolo 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alla regione Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e Bolzano, i divieti stabiliti dall'articolo 3, commi 23 e 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

**2. 20.**

Caveri.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. In deroga alla norma finale n. 2 (allegato N) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, sono confermati a tempo indeterminato nell'incarico i medici che alla data di pubblicazione del presente decreto siano stati i titolari nell'anno 1996 di un incarico conferito ai sensi del capo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, per carenze relative al 31 dicembre 1994 e che non abbiano alcun tipo di rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**2. 01.**

Maura Cossutta, Saia, Valpiana.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. A parziale deroga del decreto legislativo n. 230 del 1995 al personale medico già inquadrato nel 9° livello al 31 dicembre 1995 nelle unità ospedaliere di

radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di 1° livello, inquadrato nel 10° livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

**2. 03.**

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è così sostituito:

« 2-bis. In sede di prima applicazione del resente decreto è altresì inquadrato nella qualifica di dirigente, di cui al comma 2, il personale già compreso nella posizione funzionale rispondente al nono livello dei medesimi ruoli ed il personale già compreso nei livelli settimo, ottavo ed ottavo-bis del ruolo amministrativo assunto a seguito di concorso pubblico per il quale costituiva requisito di ammissione il possesso del diploma di laurea. Il trattamento economico di tutto il suddetto personale corrisponderà a quello dell'attuale nono livello, fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro della dirigenza del servizio sanitario nazionale ».

2. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 il comma 2-ter è abrogato.

**2. 04.**

Russo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Viene, inoltre, inquadrato nella qualifica dirigenziale prevista al comma 2 il personale che occupa la posizione funzionale del IX livello di tali ruoli, oltre al personale del ruolo amministrativo in atto inquadrato nei livelli settimo, ottavo ed ottavo bis, assunto a seguito di concorso pubblico per il quale era previsto come requisito di ammissione il possesso del diploma di laurea ».

2. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 il comma 2-ter è abrogato.

**2. 08.**

Fragalà.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea. Il personale laureato del ruolo amministrativo in atto inquadrato nei livelli VII, VIII e VIII-bis, assunto a seguito di concorso pubblico per il quale costituiva requisito di ammissione il possesso del diploma di laurea, viene inquadrato nella qualifica di dirigente utilizzando i relativi posti vacanti e, in carenza, mediante inquadramento soprannumerario da riassorbire con successive vacanze.

**\* 2. 06.**

Lumia, Mangiacavallo, Giacalone, Rabbitto, Cappella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale si accede

mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea. Il personale laureato del ruolo amministrativo in atto inquadrato nei livelli VII, VIII e VIII-bis, assunto a seguito di concorso pubblico per il quale costituiva requisito di ammissione il possesso del diploma di laurea, viene inquadrato nella qualifica di dirigente utilizzando i relativi posti vacanti e, in carenza, mediante inquadramento soprannumerario da riassorbire con successive vacanze.

**\* 2. 02.**

Baiamonte, Cesaro, Russo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Alla qualifica di collaboratore amministrativo e di collaboratore coordinatore del ruolo del personale amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti rispettivamente previsti dall'articolo 142 e articolo 138 decreto ministeriale del 30 gennaio 1982. Il personale del ruolo amministrativo in atto inquadrato nel livello VI, in possesso del diploma di laurea, assunto a seguito di pubblico concorso o transitato nell'organico di una azienda USL o azienda ospedaliera, è inquadrato nella qualifica di Collaboratore amministrativo, utilizzando i posti vacanti o che si renderanno vacanti per effetto degli inquadramenti nella dirigenza.

**2. 07.**

Mangiacavallo.

ART. 3.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto

le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

**3. 3 (ex 3. 02).**

Serra.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della Sanità.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in lire 499 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti in lire 299 milioni, e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della Sanità per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

**3. 2. (ex 4. 2).**

Governo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Si demanda alle regioni, nelle quali l'attivazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, biennio 1995-1996, sia avvenuta dopo il 31 ottobre 1994, così come previsto dal decreto legislativo n. 256 del 1991, articolo 4, il compito di posticipare in sede di prima applicazione della nuova convenzione di medicina generale, sia i termini di acqui-

sizione dei titoli professionali e accademici che quelli della presentazione della domanda. I nuovi termini, per le regioni interessate sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1990, articolo 2, comma 4 e 5 (31 maggio 1992 termine di acquisizione dei titoli, 30 giugno 1997 termine per la presentazione delle domande). Tale variazione non deve modificare in alcun modo la data di pubblicazione della graduatoria unica regionale di medicina generale. Tutto ciò si rende necessario al fine di uniformare la valutazione dell'attestato di formazione su tutto il territorio nazionale.

### 3. 03.

Massidda, Baiamonte, Burani  
Procaccini, Colombini, Del  
Barone, Divella, Filocamo,  
Guidi, Stagno D'Alcontres.

SUBEMENDAMENTO  
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3. 06.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto uno specifico punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

### 0. 3. 06. 1.

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica e quelli addetti alle attività di medicina dei servizi convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

2. All'articolo 9 comma 1-bis del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, le parole « A questi fini i medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo determinato da almeno 5 anni sono inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumerario » sono sostituite dalle seguenti: « A questi fini i medici addetti a tali attività al 31 dicembre 1992, al compimento del quinto anno di anzianità di servizio complessivo a tempo indeterminato sono inquadrati a domanda previo giudizio di idoneità nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumerario.

3. Per i medici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già superato con giudizio finale di idoneità il corso di cui all'articolo 22 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 41 del 25 gennaio 1991, il requisito di cinque anni previsto dall'articolo 9 comma 1-bis del decreto legislativo n. 517 del 1993 e successive modificazioni, in alternativa può essere sostituito con l'espletamento di 3120 ore di guardia attiva nell'emergenza sanitaria: tale requisito può essere maturato anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 517 del 1993 e successive modificazioni, i tempi, le procedure e le modalità di svolgimento dei giudizi di idoneità ivi contemplati sono determinati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.

### 3. 06.

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### ART. 3-bis.

*(Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali).*

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica e quelli addetti alle attività di medicina dei servizi convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino

alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto uno specifico punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

### 3. 04.

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa, Saia.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### ART. 3-bis.

*(Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali).*

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica e quelli addetti alle

attività di medicina dei servizi convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

**3. 05.**

Cè, Calderoli, Gnaga, Dalla Rosa.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Medici militari e della polizia di Stato).*

1. Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le attività comunque compiute in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

**\*3. 01 (ex 4. 01).**

Serra.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Medici militari e della polizia di Stato).*

1. Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le

attività comunque compiute in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

**\*3. 02 (ex 4. 02).**

Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 1.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 2.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 3.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 4.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 5.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 6.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 6.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.*

**Dis. 1. 7.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.*

**Dis. 1. 8.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10.*

**Dis. 1. 9.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11.*

**Dis. 1. 10.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 29 dicembre 1995, n. 553 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 12.*

**Dis. 1. 11.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 12.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 13.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 14.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 15.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 16.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 17.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 18.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.*

**Dis. 1. 19.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.*

**Dis. 1. 20.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10.*

**Dis. 1. 21.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11.*

**Dis. 1. 22.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 febbraio 1996, n. 89 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 12.*

**Dis. 1. 23.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 24.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 25.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 26.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 27.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 28.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 29.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 30.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.*

**Dis. 1. 31.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.*

**Dis. 1. 32.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10.*

**Dis. 1. 33.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11.*

**Dis. 1. 34.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 2, dopo le parole: 26 aprile 1996, n. 224 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 12.*

**Dis. 1. 35.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 18 gennaio 1996, n. 21 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 1.*

**Dis. 1. 37.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 18 gennaio 1996, n. 21 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 2.*

**Dis. 1. 38.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 18 gennaio 1996, n. 21 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 3.*

**Dis. 1. 39.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 18 gennaio 1996, n. 21 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 4.*

**Dis. 1. 40.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 18 gennaio 1996, n. 21 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 5.*

**Dis. 1. 41.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 18 gennaio 1996, n. 21 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 6.*

**Dis. 1. 42.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 19 marzo 1996, n. 131 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 1.*

**Dis. 1. 43.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 19 marzo 1996, n. 131 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 2.*

**Dis. 1. 44.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 19 marzo 1996, n. 131 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 3.*

**Dis. 1. 45.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 19 marzo 1996, n. 131 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 4.*

**Dis. 1. 46.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 19 marzo 1996, n. 131 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 5.*

**Dis. 1. 47.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 19 marzo 1996, n. 131 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 6.*

**Dis. 1. 48.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 17 maggio 1996, n. 268 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 1.*

**Dis. 1. 49.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 17 maggio 1996, n. 268 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 2.*

**Dis. 1. 50.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 17 maggio 1996, n. 268 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 3.*

**Dis. 1. 51.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 17 maggio 1996, n. 268 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 4.*

**Dis. 1. 52.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 17 maggio 1996, n. 268 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 5.*

**Dis. 1. 53.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: 17 maggio 1996, n. 268 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1, comma 6.*

**Dis. 1. 54.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 ottobre 1995, n. 410 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 55.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 ottobre 1995, n. 410 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 56.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 510 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 57.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 510 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 58.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 31 gennaio 1996, n. 35 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 59.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 31 gennaio 1996, n. 35 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 60.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 176 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 61.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 176 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 62.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 176 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 63.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 176 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 64.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 176 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 65.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 176 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 66.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 176 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 67.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 176 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.*

**Dis. 1. 68.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 177 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 69.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 177 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 70.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 298 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 71.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 298 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 72.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 298 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 73.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 298 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 74.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 298 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 75.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 298 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 76.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 5, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 298 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 77.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 GENNAIO 1997

*Al comma 6, dopo le parole: 2 ottobre 1995, n. 411 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 78.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 2 ottobre 1995, n. 411 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 79.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 2 ottobre 1995, n. 411 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 80.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 2 ottobre 1995, n. 411 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 81.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 2 ottobre 1995, n. 411 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 82.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 2 ottobre 1995, n. 411 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 83.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 2 ottobre 1995, n. 411 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 84.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 2 ottobre 1995, n. 411 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.*

**Dis. 1. 179.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 511 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 85.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 511 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 86.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 511 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 87.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 511 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 88.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 511 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 89.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 511 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 90.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 511 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 91.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 511 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.*

**Dis. 1. 92.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 1° dicembre 1995, n. 511 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.*

**Dis. 1. 93.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 31 gennaio 1996, n. 36 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 94.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 31 gennaio 1996, n. 36 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 95.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 31 gennaio 1996, n. 36 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 96.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 31 gennaio 1996, n. 36 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 97.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 31 gennaio 1996, n. 36 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 98.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 31 gennaio 1996, n. 36 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 99.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 31 gennaio 1996, n. 36 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 100.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 31 gennaio 1996, n. 36 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.

**Dis. 1. 101.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 31 gennaio 1996, n. 36 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.

**Dis. 1. 102.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 2 aprile 1996, n. 178 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.

**Dis. 1. 103.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 2 aprile 1996, n. 178 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.

**Dis. 1. 104.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 2 aprile 1996, n. 178 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.

**Dis. 1. 105.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 2 aprile 1996, n. 178 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.

**Dis. 1. 106.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 2 aprile 1996, n. 178 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.

**Dis. 1. 107.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 2 aprile 1996, n. 178 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.

**Dis. 1. 108.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 2 aprile 1996, n. 178 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.

**Dis. 1. 109.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 2 aprile 1996, n. 178 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.

**Dis. 1. 110.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 3 giugno 1996, n. 299 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.

**Dis. 1. 111.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole:* 3 giugno 1996, n. 299 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.

**Dis. 1. 112.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 299 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 113.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 299 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 114.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 299 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 115.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 299 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 116.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 299 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 117.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 299 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.*

**Dis. 1. 118.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 6, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 299 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 9.*

**Dis. 1. 119.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 4 dicembre 1996, n. 521 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 120.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 4 dicembre 1996, n. 521 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 121.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 4 dicembre 1996, n. 521 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 122.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 1° febbraio 1996, n. 42 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 123.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 1° febbraio 1996, n. 42 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 124.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 1° febbraio 1996, n. 42 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 125.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 183 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 180.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 183 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 126.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 2 aprile 1996, n. 183 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 127.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 303 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 128.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 303 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 129.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 303 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 130.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 303 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 131.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 7, dopo le parole: 3 giugno 1996, n. 303 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 132.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 133.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 134.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 135.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 136.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 137.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 181.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 138.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 8.*

**Dis. 1. 139.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 10.*

**Dis. 1. 140.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 11.*

**Dis. 1. 141.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 12.*

**Dis. 1. 142.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 13.*

**Dis. 1. 143.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 14.*

**Dis. 1. 144.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 15.*

**Dis. 1. 145.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 16.*

**Dis. 1. 146.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 17.*

**Dis. 1. 147.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 18.*

**Dis. 1. 148.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 19.*

**Dis. 1. 149.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 20.*

**Dis. 1. 150.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 21.*

**Dis. 1. 151.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 22.*

**Dis. 1. 152.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*Al comma 8, dopo le parole: 16 luglio 1996, n. 377 aggiungere le seguenti: ad esclusione dell'articolo 23.*

**Dis. 1. 153.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 1.*

**Dis. 1. 154.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 2.*

**Dis. 1. 155.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 3.*

**Dis. 1. 156.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 4.*

**Dis. 1. 157.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 5.*

**Dis. 1. 158.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 GENNAIO 1997

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 6.*

**Dis. 1. 159.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 7.*

**Dis. 1. 160.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 8.*

**Dis. 1. 161.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 10.*

**Dis. 1. 162.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 11.*

**Dis. 1. 163.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 12.*

**Dis. 1. 164.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 13.*

**Dis. 1. 165.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 14.*

**Dis. 1. 166.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 15.*

**Dis. 1. 167.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 16.*

**Dis. 1. 168.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 17.*

**Dis. 1. 169.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 18.*

**Dis. 1. 170.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 19.*

**Dis. 1. 171.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 20.*

**Dis. 1. 172.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 21.*

**Dis. 1. 173.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 22.*

**Dis. 1. 174.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 23.*

**Dis. 1. 175.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 24.*

**Dis. 1. 176.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 25.*

**Dis. 1. 177.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

*In fine al comma 8 aggiungere le seguenti parole: ad esclusione dell'articolo 26.*

**Dis. 1. 178.**

Calderoli, Cè, Gnaga, Dalla Rosa.

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

i cittadini italiani affetti da malattie sociali croniche di grande diffusione come il diabete mellito e l'ipertensione arteriosa, allorché vengano a trovarsi nelle condizioni di dover prendere o rinnovare la patente di guida, dovendo preventivamente acquisire il certificato di idoneità rilasciato dal responsabile sanitario del comune di appartenenza, vengono sottoposti ad una serie di esami che richiedono una lunga, disagevole e costosa traiula diagnostica, sballottati da un ufficio all'altro, da un ambulatorio all'altro e, talvolta si trovano di fronte ad ingiusti dinieghi spiegabili soltanto con una misura di « autosalvaguardia » da parte di sanitari incompetenti protesi solo ad evitare di assumersi anche minime responsabilità:

impegna il Governo

ad emanare una norma per fare in modo che per i soggetti affetti da malattie croniche la certificazione di idoneità al conseguimento alla patente di guida venga rilasciata da uno dei responsabili sanitari

dei servizi igiene e prevenzione della USL il quale, in presenza di condizioni di particolare gravità, può servirsi della consulenza delle commissioni territoriali invalidi civili o di specialisti del servizio pubblico e che gli eventuali accertamenti diagnostici prescritti ai fini dell'accertamento dell'idoneità siano totalmente gratuiti.

**9/2527/1**

Saia, Maura Cossutta, Valpiana.

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare, in tempi brevi, e certi, la normativa volta al pieno riconoscimento ed alla pari dignità della medicina omeopatica in Italia, per assicurare la libera fruizione da parte dei cittadini, come negli altri paesi dell'Unione europea.

**9/2527/2**

Procacci, Massidda, Caccavari, Valpiana, Lumia, Giannotti, Galletti, Paissan.

Vista la volontà del Parlamento di semplificare la normativa della disciplina per l'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario e l'estrema rilevanza della materia ai fini della corretta organizzazione delle strutture del servizio sanitario nazionale e delle connesse implicazioni della funzionalità dei servizi resi all'utenza, il Parlamento

impegna il Governo:

1) a tener conto della necessità di mantenere la salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale medico e sanitario, già in possesso delle vecchie idoneità come per altro già previsto dall'articolo 17 comma 8 del decreto legislativo n. 517 del 1993, nonché a valutare gli incarichi di dirigenza ricoperti, a salvaguardare i diritti acquisiti dalle categorie professionali del ruolo sanitario per l'accesso al se-

condo livello dirigenziale nelle discipline individuate dal decreto ministeriale n. 413 del 1996, a tenere conto dei criteri generali contenuti nel decreto legislativo n. 502 del 1982 e successive modificazioni;

2) a tener conto, nell'ambito della definizione dei regolamenti, della necessità di privilegiare criteri di merito e di adeguata valutazione delle capacità professionali;

3) a valutare l'opportunità di prevedere strumenti per realizzare la piena autonomia della dirigenza medica e sanitaria secondo i principi omogenei a quelli previsti dall'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

**9/2725/3.**

Fioroni, Giannotti, Mangiavallo, Saia, Signorino, Filocamo, Divella, Massidda, Carlesi.

Premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, pur applicando ai medici militari e della Polizia di Stato l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 296, faceva salve le attività comunque compiute in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale;

la decadenza del succitato decreto-legge n. 478 del 1996 ha determinato la sospensione delle convenzioni tra servizio sanitario nazionale e medici militari e della Polizia di Stato;

è stato considerato inammissibile dalla Presidenza della Camera, per estraneità dalla materia del decreto, l'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 relativamente al mantenimento per i medici militari e

della Polizia di Stato delle convenzioni con il servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad intervenire immediatamente con un provvedimento legislativo che mantenga le convenzioni tra i medici militari e della Polizia di Stato e il servizio sanitario

nazionale, e la possibilità di svolgere la libera professione in via transitoria fino alla riforma della sanità militare.

**9/2725/4.**

Filocamo, Mangiacavallo, Fioroni, Baiamonte, Carotti, Battaglia.

***COMUNICAZIONI***

---

**PAGINA BIANCA**

**Missioni valevoli nella seduta pomeridiana del 14 gennaio 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bordon, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Maccanico, Mancina, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

COLLAVINI ed altri: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (212) *Parere delle Commissioni III e V;*

*alla II Commissione (Giustizia):*

DE SIMONE ed altri: « Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n 1238, in materia di disciplina degli atti di nascita » (2540) *Parere delle Commissioni I e XII;*

MELANDRI ed altri: « Introduzione dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale in materia di accertamenti ematici e di esami di comparazione del codice genetico » (2572) *Parere della I Commissione;*

BERGAMO: « Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di deposito del ricorso

alla commissione tributaria a mezzo del servizio postale » (2770) *Parere delle Commissioni I e IX;*

*alla IV Commissione (Difesa):*

GATTO ed altri: « Riforma della sanità militare » (2578) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XII;*

*alla VI Commissione (Finanze):*

MOLGORA ed altri: « Norme per il trasferimento a Milano delle sedi della CONSOB e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato » (1663) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

SANTORI: « Norme per l'ampliamento della rete delle ricevitorie del lotto » (2012) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI;*

TERZI ed altri: « Agevolazioni fiscali per favorire gli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio » (2143) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

BERGAMO e FINO: « Norme per il trasferimento di aree demaniali dello Stato site nel comune di Rossano al patrimonio comunale disponibile » (2170) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

PITTELLA ed altri: « Modifica all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di assegnazione di fondi alle amministrazioni provinciali per interventi di miglioramento e riqualificazione faunistico-ambientale » (2556) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIII;*

BALLAMAN ed altri: « Istituzione del porto franco di Trieste » (2588) *Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, IX, X e XI;*

URSO ed altri: « Norme per la diffusione dell'azionariato tra i dipendenti delle società per azioni costituite per effetto della privatizzazione degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica » (2661) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI*;

*alla VII Commissione (Cultura):*

DI LUCA: « Norme per l'affidamento a privati della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o abbandono » (2413) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XI*;

SIGNORINO e ANGELINI: « Istituzione del parco archeologico di Classe » (2521) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X*;

VOLONTÈ ed altri: « Istituzione dell'ordine professionale dei doppiatori cinematografici » (2570) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V e XI*;

COLLAVINI: « Regolamentazione della professione di dottore informatico e di tecnico informatico » (2580) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), V e X*;

BIELLI ed altri: « Disciplina dei dottorati di ricerca convenzionati » (2679) *Parere delle Commissioni I, II, V e X*;

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

TURRONI ed altri: « Norme in materia di autorizzazioni e di concessioni edilizie » (524) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

*alla IX Commissione (Trasporti):*

BOSCO: « Norme per la protezione delle popolazioni residenti nelle aree limitrofe agli scali aerei civili e militari e nelle traiettorie di decollo ed atterraggio » (2480) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), V, VI, VIII, X e XIII*;

COLLAVINI: « Istituzione sui treni viaggiatori a lunga percorrenza del servizio di assistenza sanitaria » (2647) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

MAZZOCCHI ed altri: « Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea » (2671) *Parere delle Commissioni I, II, X e XI*;

*alla X Commissione (Attività produttive):*

CARLI: « Legge quadro in materia di cave e torbiere e norme per la tutela del paesaggio e dell'ambiente » (1091) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XIII*;

MOLGORA ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, in materia di prezzo di vendita dei nastri e apparecchi di registrazione audio e video » (1720) *Parere delle Commissioni I, II, VII e XI*;

VALDUCCI ed altri: « Norme in materia di successione nelle piccole e medie imprese » (2214) *Parere delle Commissioni I, II, VI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI*;

PAGLIUZZI e MAZZOCCHI: « Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico » (2573) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e XI*;

*alla XI Commissione (Lavoro):*

CORDONI ed altri: « Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali » (1833) *Parere delle Commissioni I, V e VI*;

DE MURTAS ed altri: « Norme per il reclutamento dei docenti della scuola » (2414) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*;

OLIVO ed altri: « Norme per l'immis-  
sione in ruolo dei presidi incaricati »  
(2495) *Parere delle Commissioni I, V e VII*  
(ex articolo 73, comma 1-bis del regola-  
mento);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

FIORONI: « Norme in materia di con-  
tributo dello Stato in favore delle asso-  
ciazioni nazionali di promozione sociale »  
(1465) *Parere delle Commissioni I e V;*

FIORONI: « Agevolazioni in favore de-  
gli invalidi civili in particolari condizioni  
di gravità » (1466) *Parere delle Commis-  
sioni I, V, VI, VII e IX.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con  
lettera in data 9 gennaio 1997, ha tra-  
smesso, in adempimento al disposto del-  
l'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,  
n. 259, la determinazione e la relativa  
relazione sulla gestione finanziaria del-  
l'ente nazionale della gente dell'aria  
(E.N.G.A.) per gli esercizi 1993 - 1995  
(doc. XV, n. 30).

Questo documento sarà stampato e  
distribuito.

#### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Parlamento europeo, con lettera in  
data 9 dicembre 1996, ha trasmesso il  
testo delle seguenti risoluzioni:

« una decisione sulla proposta di  
regolamento del Consiglio recante conclu-  
sione dell'accordo di cooperazione in ma-  
teria di pesca marittima tra la Comunità  
europea e la Repubblica islamica di Ma-  
uritania e recante disposizioni per la sua  
applicazione » (doc. XII, n. 57);

« sulla relazione dell'Istituto moneta-  
rio europeo concernente la transizione  
alla moneta unica » (doc. XII, n. 58);

« sull'impatto delle politiche moneta-  
rie sull'economia reale, l'inflazione, i tassi  
d'interesse la crescita e l'occupazione  
nella terza fase dell'UEM e sulla funzione  
economica dei criteri di convergenza »  
(doc. XII, n. 59);

« sul Libro Verde della Commissione  
concernente la "rete dei cittadini": reali-  
zare le potenzialità del trasporto pubblico  
di viaggiatori in Europa » (doc. XII, n. 60);

« sulla politica panaeuropea dei tra-  
sporti » (doc. XII, n. 61);

« sulla relazione della Commissione  
"L'occupazione in Europa - 1996" e sulla  
comunicazione della Commissione "Azioni  
per l'occupazione in Europa: un patto di  
fiducia" » (doc. XII, n. 62).

Questi documenti saranno stampati,  
distribuiti e, a norma dell'articolo 125,  
comma 1, del regolamento, deferiti alle  
sottoindicate Commissioni permanenti:

*Commissione V* (doc. XII, n. 59);

*Commissione IX* (doc. XII, nn. 60 e  
61);

*Commissione XIII* (doc. XII, n. 57);

*Commissioni riunite V e VI* (doc. XII,  
n. 58);

*Commissioni riunite X e XI* (doc. XII,  
n. 62);

*nonché, per il parere, alla III e alla  
XIV Commissione.*

#### **Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con  
lettera del 13 gennaio 1997, ha trasmesso  
una nota relativa all'impegno assunto  
nella risposta all'interrogazione GIU-  
LIANO n. 4/00907, pubblicata nell'*Alle-  
gato B* ai resoconti del 21 novembre 1996,  
concernente la copertura dei posti vacanti  
e l'ampliamento della pianta organica del  
personale di magistratura, amministrativo  
ed U.N.E.P del tribunale di Santa Maria  
Capua Vetere.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

*Stampato su carta riciclata ecologica*

ALA13-127  
Lire 1600